



REGOLAMENTO
SULLA
CONTRIBUZIONE

CAPO I

Regime contributivo

Art. 1

Contributo soggettivo

1.1 A decorrere dal 1°1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;
- b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa.

1.1 bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.

1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l'anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.

Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

1.3 Il contributo di cui al comma 1, da calcolarsi sugli utili percepiti, è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente.

1.4 Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell'esercizio della professione. Per i soli pensionati di invalidità il contributo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto alla metà a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione.

1.5 Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di

età. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.

1.6 Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF, alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

1.7 Gli importi previsti dal presente articolo vengono rivalutati ai sensi delle disposizioni dei successivi articoli 4 e 5.

1.8 Gli iscritti in regola con il versamento dei contributi possono versare, in via eventuale e volontaria, un'ulteriore contribuzione soggettiva modulare volontaria dall'1 al 10 per cento del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente comma 1, destinata al montante contributivo che dà luogo ad una prestazione pensionistica supplementare calcolata secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 33, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

1.9 I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 2

Contributo integrativo

2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.

2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.

2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

2.4 Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora

nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2021, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 5 per cento.

2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.

2.7 Parte del contributo integrativo previsto dal presente articolo è destinato, secondo le percentuali e le modalità stabilite dall'art. 33, comma 2-ter, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, all'incremento dei montanti contributivi individuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 133. La retrocessione non si applica nei casi di liquidazione di trattamento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Art. 3

Agevolazioni per i nuovi diplomati

3.1 L'importo minimo di cui alle disposizioni dell'articolo 2, comma 4, non si applica nei confronti dei geometri che iniziano la professione e che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 5.

3.2 In favore dei praticanti e dei geometri che iniziano la professione, ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate dalla Cassa, viene accreditata in via figurativa per ciascun anno di agevolazione la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2006, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione.

Art. 3 bis

Agevolazioni

3bis.1 Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni e che non hanno dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, un reddito ai fini IRPEF superiore a 10.000 euro, il contributo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è ridotto ad un quarto per il primo anno di iscrizione ed alla metà per il secondo anno e non si applica l'importo minimo di cui all'art. 2, comma 4.

3bis.2 L'agevolazione di cui al presente articolo decade qualora il contributo soggettivo determinato applicando la percentuale di cui all'art. 1, comma 1 al reddito prodotto nell'anno del beneficio sia superiore al contributo soggettivo minimo di cui all'art. 1, comma 2. In questo caso, la maggiore quota di contribuzione dovuta deve essere corrisposta, senza oneri accessori, entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

3bis.3 La contribuzione di cui al presente articolo non dà luogo ad integrazione figurativa. Le annualità oggetto dell'agevolazione valgono nella misura intera per la maturazione dell'anzianità contributiva. In caso di liquidazione di quote di pensione contributiva di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 33, c. 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, la contribuzione agevolata contribuisce alla formazione del montante contributivo.

3bis.4 Entro i cinque anni successivi a quello per il quale si è usufruito dell'agevolazione e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo soggettivo dovuto secondo quanto previsto dall'art. 1 ed il contributo soggettivo versato in base al presente articolo; su tale differenza sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Art. 4

Variabilità dei contributi

4.1 Le percentuali ed il contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e alla integrazione della riserva legale.

4.2 Le percentuali possono essere diminuite se le risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo comma 3 lo consentono, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto almeno l'ammontare di cinque annualità delle pensioni erogate.

4.3 Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico che dovrà essere redatto nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 20 dello Statuto, tenendo conto anche della riserva legale.

4.4 La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere variati annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dalla data stabilita dalla delibera.

4.5 La percentuale di cui all'articolo 2 non può eccedere il 5 per cento e può essere variata annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4.6 I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa e sono resi noti tramite la stampa di categoria, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4.7 Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5

Rivalutazione dei redditi e dei contributi

5.1 Con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'articolo 25, commi 1 e 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché il volume di affari professionale di cui all'articolo 3, comma 8, del Regolamento di Previdenza con arrotondamento ai 50 euro più vicini e il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2 con arrotondamento dei relativi importi ai 5 euro più vicini.

Art. 6

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

6.1 Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla Cassa vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.

6.2 Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti e similari, si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, devono comunicare alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, il volume di affari complessivo della società stessa, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale svolta.

6.3 In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti, così come definiti dall'articolo 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o dagli eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, predispone il modulo col quale deve essere inoltrata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e può, per motivate esigenze, dettare disposizioni integrative ai sensi del comma 7 e dell'art. 7, co. 6.

6.5 La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della Cassa anche mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali.

6.6 Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, è consentito presentare una dichiarazione provvisoria del reddito professionale soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

6.7 Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze, anche utilizzando l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

6.8 Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie indicate nel presente articolo, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, non troveranno applicazione le norme del presente regolamento incompatibili con tale modalità di compilazione ed inoltro ed il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni decisione utile a garantire l'attuazione di tale procedura.

6.9 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito assume carattere definitivo, ove non rettificato con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

Art. 7

Pagamento dei contributi

7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla Cassa nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della Cassa.

7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla Cassa, e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno.

7.3 I pagamenti di cui ai commi precedenti possono prevedere anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute, con applicazione di interessi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Ai fini della riscossione la Cassa può, in ogni tempo, giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

7.5 Per le modalità di pagamento e per la riscossione si applica quanto previsto all'art. 46.

7.6 Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze, anche uniformandole a quelle fiscali e previdenziali gestite dall'Agenzia delle Entrate e utilizzando i servizi della stessa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

7.7 Nell'ipotesi in cui la Cassa dovesse uniformare date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi a quelle fiscali e previdenziali gestite dall'Agenzia delle Entrate e utilizzare i servizi della stessa, non troveranno applicazione le norme del presente regolamento incompatibili con tale sistema ed il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni decisione utile a garantire l'attuazione di tale procedura.

Art. 8

Soggetti obbligati alla comunicazione

8.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3.

8.2 La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere presentata dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, costituite da soci geometri iscritti all'Albo nell'anno di competenza.

Art. 9

Termine per l'invio della comunicazione

9.1 Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.

9.2 Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla Cassa.

Art. 10

Pubblicità dei termini e delle modalità di comunicazione

10.1 La Cassa può dare pubblicità dei termini e delle modalità per le comunicazioni con l'utilizzo dei quotidiani a diffusione nazionale, ovvero disporre la pubblicazione sulla propria rivista o sulla stampa di categoria di avvisi riportanti i suddetti termini e le modalità di comunicazione, nonché sul sito Internet.

Art. 11

Modulo per la comunicazione

11.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3.

11.2 La Cassa rende reperibile sull'apposito sito Internet il modulo per la compilazione della comunicazione.

11.3 SOPPRESSO

11.4 SOPPRESSO

11.5 SOPPRESSO

11.6 Il mancato o intempestivo reperimento del modulo messo a disposizione dalla Cassa sul sito internet non esonera gli interessati dall'obbligo di effettuare la prescritta comunicazione.

Art. 12

Elementi della comunicazione

12.1 Sono elementi essenziali della comunicazione:

- la sufficiente identificazione del dichiarante;
- l'ammontare del reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini IVA.

12.2 Fatte salve le eventuali conseguenze di natura sanzionatoria, in caso di dichiarazione incompleta, errata o, in caso di dichiarazione cartacea, non sottoscritta, il dichiarante, spontaneamente o su richiesta della Cassa, è tenuto ad integrare la dichiarazione a mezzo raccomandata da spedirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa o in via telematica, ove consentito.

Art. 13

Contenuto della comunicazione

13.1 Il modulo, oltre ai dati essenziali indicati all'articolo 12, ed in conformità con le indicazioni degli articoli che seguono, può contenere anche la richiesta dei seguenti dati:

- a) sede del domicilio fiscale;
- b) codice fiscale;
- c) partita IVA;
- d) data di iscrizione all'Albo professionale;
- e) data di iscrizione alla Cassa;
- f) stato di famiglia;
- g) indicazioni di eventuali altre attività di lavoro autonomo o subordinato, imprenditoriale o commerciale svolte dal dichiarante;
- h) iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i) eventuali ulteriori elementi necessari alla Cassa anche in conformità a

quanto previsto dall'articolo 34.

Art. 14

Modalità di inoltro della comunicazione

14.1 Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice, la trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla Cassa.

14.2 In caso di mancato rispetto delle modalità di cui al comma 1, la dichiarazione sarà considerata irregolare, ferma rimanendo l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 43.

14.3 Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio postale.

14.4 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14, comma 10 lett. h) dello Statuto.

Art. 15

Reddito da comunicare

15.1 La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini dell'IRPEF nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione.

15.2 Se il reddito dichiarato ai fini IRPEF è stato negativo, il dichiarante deve indicare "zero".

15.3 Per i professionisti associati o partecipanti alle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, il reddito da dichiarare è quello di partecipazione, imputato al singolo professionista nella dichiarazione dei redditi presentata dall'associazione o dalla società, afferente le medesime, depurato dell'importo di altre eventuali quote di partecipazione relative ad attività diverse dall'esercizio della libera professione.

15.4 Nella ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni o società, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati come reddito di partecipazione e di quelli dichiarati come reddito individuale.

Art. 16

Volume d'affari da comunicare

16.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve contenere anche:

- a) il volume d'affari relativo all'esercizio della libera professione denunciato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale nell'anno in corso;

- b) l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;
- c) il volume d'affari non imponibile ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma per le fatture emesse (ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24) per attività diverse dalle prestazioni professionali;
- d) il volume annuale d'affari imponibile ai sensi dell'articolo 2. L'importo da dichiarare è pari alla differenza fra il volume d'affari totale e quello non imponibile $a - (b + c)$;
- e) la sommatoria degli importi delle ricevute e fatture non assoggettate all'IVA purché concernenti attività professionali.

16.2 Per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, la comunicazione deve contenere l'indicazione del volume di affari di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 17

Determinazione dei contributi

17.1 La comunicazione annuale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, deve contenere anche la determinazione dei contributi dovuti nonché gli estremi dei versamenti effettuati.

17.2 A tale scopo, con il modulo vengono fornite opportune istruzioni per l'autoliquidazione dei contributi.

17.3 In apposita tabella viene indicato il modo di calcolare i contributi ed il modo con cui questi devono essere pagati.

17.4 In mancanza di espressa esenzione dagli oneri previdenziali stabilita per legge, la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo dei geometri per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'IVA. Quanto sopra vale, altresì per le parcelle, ricevute o fatture emesse da associazioni o società professionali e similari cui appartengano geometri iscritti all'Albo.

Art. 18

Associazioni e società

18.1 Coloro che esercitano la professione partecipando ad associazioni o società professionali e similari devono provvedere anche alla presentazione di una comunicazione relativa alla entità dei redditi ed al volume d'affari del soggetto collettivo cui partecipano.

18.2 La Cassa predispone il modulo per le comunicazioni da parte dei soggetti collettivi esercenti l'attività professionale, anche di concerto con le altre Casse di Previdenza; il modulo è reso disponibile sul sito internet della Cassa.

18.3 Le comunicazioni devono essere inviate con le medesime modalità previste dall'articolo 14.

Art. 19

Contenuto del modulo associazioni e persone giuridiche

19.1 Il modulo per le associazioni o società di professionisti e similari deve contenere:

- a) la denominazione sociale, se esistente;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati con l'indicazione degli Albi professionali di iscrizione;
- c) la sede dell'associazione o società di professionisti e similari;
- d) il numero di partita IVA dell'associazione o società di professionisti e similari;
- e) il numero di codice fiscale individuale e matricola Cassa, dei singoli associati o soci iscritti all'Albo dei geometri.

19.2 Il modulo deve inoltre contenere la specificazione:

- a) del volume d'affari dell'intera società o associazione;
- b) del reddito netto imponibile complessivo della società o associazione;
- c) della quota di competenza di ogni professionista iscritto all'Albo dei geometri.

19.3 Per le società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, per le altre persone giuridiche cui è consentito dalla normativa vigente lo svolgimento della professione in forma collettiva, il modulo deve contenere:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede della società;
- c) il numero di partita IVA della società;
- d) il nominativo dei soci geometri con l'indicazione della matricola della Cassa.

19.4 Il modulo deve, inoltre, contenere l'indicazione:

- a) dell'intero volume di affari della società;
- b) del volume di affari complessivo dell'attività professionale dei soci geometri;

c) della quota di partecipazione del singolo socio geometra.

Art. 20

Contributi minimi

20.1 I contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla Contribuzione.

Art. 21

Versamenti diretti del contributo integrativo

21.1 Le eccedenze sul contributo integrativo minimo, dovuto dagli iscritti alla Cassa con esclusione dei neo-diplomati e l'intero importo per contributo integrativo, dovuto dagli iscritti alla Cassa neo-diplomati e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, relativo all'anno precedente devono essere versate entro il 15 settembre di ogni anno, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

21.2 Tali importi devono essere versati anche da coloro che per qualsiasi causa si siano cancellati dalla Cassa nell'anno in corso o precedente, o dai loro superstiti o eredi salvo quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30.

21.3 Nel caso di appartenenza ad associazioni di professionisti o ad una delle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, il pagamento del contributo integrativo deve essere effettuato da ogni singolo socio od associato, per l'importo di sua spettanza.

21.4 Il contributo integrativo è calcolato sul volume di affari prodotto nell'anno precedente a quello in cui deve essere eseguito il versamento diretto di cui al presente articolo.

Art. 22

Versamenti diretti dei contributi soggettivi

22.1 Le eccedenze sui contributi minimi soggettivi devono essere interamente, versate entro il 15 settembre di ogni anno, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Diverse modalità di versamenti diretti

23.1 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può stabilire differenti modalità di versamento dei contributi integrativi e soggettivi, con le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 24

Particolari conseguenze dell'omesso o incompleto versamento dei contributi

24.1 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza od interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali.

24.2 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 25

Restituzione dei contributi non dovuti

25.1 L'iscritto, previa documentazione dei versamenti effettuati, potrà ottenere, su domanda, il rimborso di quanto versato o riscosso dalla Cassa e non dovuto, purché la domanda sia presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni.

Art. 26

Compilazione ed entità dei ruoli

26.1 Tutte le somme dovute alla Cassa, e non versate in conformità alle presenti disposizioni, possono essere rimosse mediante ruoli esattoriali frazionati in più rate, compilati dalla Cassa stessa, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e posti in riscossione secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

26.2 Tutte le somme rimosse tramite ruoli sono maggiorate degli aggi esattoriali.

26.3 Alle iscrizioni nei ruoli verrà data distinta codificazione che ne consentirà l'individuazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 non è ammesso il pagamento di contributi, sanzioni o accessori in forma diversa da quelle prescritte.

Art. 27

Variazione degli albi professionali

27.1 Entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, ogni Collegio dei geometri trasmette, normalmente per via telematica o, in casi eccezionali, a mezzo plico raccomandato, le variazioni intervenute nel mese precedente. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, inoltre, i Consigli dei Collegi devono comunicare alla Cassa l'elenco di tutte le variazioni degli iscritti agli Albi intervenute nel corso dell'anno precedente.

Per le comunicazioni indicate vengono utilizzati appositi moduli predisposti dalla Cassa.

- a) Con i predetti moduli devono essere comunicate alla Cassa le seguenti variazioni con relativi dati di dettaglio:
- iscrizioni o reinscrizioni all'Albo per qualsiasi causa;
 - cancellazioni dall'Albo per qualsiasi causa;

- variazione o rettifica di dati anagrafici degli iscritti all'Albo.

Viceversa non devono essere comunicati alla Cassa eventuali provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale o altre analoghe deliberazioni adottate su istanza del geometra o d'ufficio.

- b) Ogni variazione, riguardante il singolo geometra, deve essere riportata su autonomo modulo; i moduli devono essere numerati progressivamente, ogni anno, al momento dell'invio da parte dei Collegi.
- c) I Collegi conserveranno agli atti copia dei moduli inviati alla Cassa.

27.2 Unitamente ai moduli di cui al comma 1, devono essere inviati i relativi prospetti riepilogativi di accompagnamento che devono contenere in ogni riga:

- numero d'ordine;
- numero progressivo dei moduli;
- il cognome, nome e codice fiscale del geometra interessato.

I modelli di cui sopra devono riportare l'indicazione del Collegio di provenienza, dei dati dell'iscritto, del periodo di riferimento, ed i modelli redatti su supporto cartaceo devono essere completi di timbro e sottoscrizione del Presidente o del Segretario del Collegio.

27.3 La Cassa può inviare ai Collegi i dati riepilogativi sugli iscritti in proprio possesso in riferimento ad una data prefissata.

27.4 I Collegi, entro trenta giorni dal ricevimento, sono tenuti, previo riscontro ed indicazione delle eventuali rettifiche, a restituire tali elenchi, debitamente sottoscritti.

Art. 28

Invio dati ai Collegi

28.1 La Cassa può inviare ai Collegi, almeno una volta all'anno, i dati in proprio possesso – relativi agli iscritti al Collegio stesso, ivi compresi i dati reddituali professionali – sia ai fini della eventuale verifica della esattezza dei dati stessi, sia per la regolare tenuta dell'Albo nel rispetto dei principi delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 29

Comunicazione in caso di decesso

29.1 In caso di morte del geometra tenuto alla comunicazione - ove la comunicazione relativa all'anno in cui è avvenuto il decesso non sia stata resa regolarmente nei termini dall'interessato - la Cassa, a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Collegio di appartenenza, invita in solido i superstiti, così come definiti dall'articolo 18 del Regolamento per l'attuazione delle

attività di previdenza ed assistenza, o gli eredi, a provvedere alla comunicazione stessa.

29.2 In questa ipotesi la comunicazione deve essere resa su apposito modulo deliberato dal Consiglio riportante, oltre che gli elementi previsti dagli articoli 12 e 13, anche il volume d'affari IVA, relativo alle fatture emesse nell'anno del decesso.

29.3 Tale comunicazione deve essere consegnata o spedita alla Cassa, a mezzo raccomandata, ovvero trasmessa via internet da parte di uno qualsiasi dei superstiti maggiorenni o dal tutore di minorenni, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Art. 30

Pagamento dei contributi in caso di decesso

30.1 In presenza di regolari comunicazioni rese alla Cassa nei termini previsti dal presente Regolamento, quanto dovuto e non pagato in base alle comunicazioni stesse potrà, a richiesta degli interessati, essere trattenuto dagli eventuali importi previdenziali già maturati spettanti ai superstiti o agli eredi a qualsiasi titolo (pensione, restituzione dei contributi, assistenza, etc.).

30.2 Per gli anni in cui le comunicazioni non siano state regolarmente rese alla Cassa, si procede in via provvisoria al conguaglio tra le somme dovute alla Cassa ed i trattamenti spettanti ai superstiti o agli eredi, calcolate tenendo conto che in caso di comunicazione omessa si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero e che tale reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33, con contestuale pagamento delle somme dovute per contributi, interessi, sanzioni ed eventuali altri oneri, assume carattere definitivo. Non appena reperiti i dati definitivi si procede con le stesse modalità al conguaglio delle somme dovute alla Cassa.

30.3 Il Consiglio di Amministrazione, in casi particolari, può prevedere forme diverse di pagamento o recupero delle somme dovute alla Cassa.

Art. 31

Comunicazione provvisoria

31.1 La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6, è redatta utilizzando il modulo reso disponibile sul sito internet della Cassa.

31.2 Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle forme previste per le comunicazioni annuali ordinarie.

Art. 32

Pagamento dei contributi dovuti dai pensionandi

32.1 L'iscritto alla Cassa, congiuntamente alla domanda di trattamento previdenziale pensionistico, può chiedere, qualora non siano già stati compilati i ruoli, che l'intera contribuzione dovuta, relativa all'anno in corso ed all'anno

precedente, sia interamente trattenuta dai ratei della pensione che andranno a maturare.

Art. 33

Prescrizione dei contributi

33.1 Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

- a) dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse.

33.2 Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato.

Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti.

Art. 34

Controllo delle comunicazioni

34.1 La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA. La Cassa può, altresì, inviare questionari con richiesta di conoscere elementi attinenti all'iscrizione e alla contribuzione.

34.2 In caso di mancata risposta è sospesa la corresponsione del trattamento fino all'effettivo riscontro da parte dell'interessato.

Art. 35

Ricongiunzione dei contributi

35.1 Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 236, nonché dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

35.2 Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

Art. 36

Riscatto periodo iscrizione registro dei praticanti

36.1 La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti deve essere debitamente documentata e presentata prima della liquidazione del trattamento previdenziale.

36.2 Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati.

36.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa dell'onere da pagare.

36.4 E' prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'onere dovuto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Art. 36 bis

Riscatto corsi universitari e servizio militare

36bis.1 E' riscattabile il periodo legale dei corsi universitari di laurea o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra.

36bis.2 Sono analogamente riscattabili il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di anni 2.

36bis.3 La domanda di riscatto, ove non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità.

36bis.4 I periodi di cui ai commi 1 e 2 possono essere riscattati in tutto od in parte, purché non siano stati richiesti ed ottenuti presso altri Enti previdenziali, e non possono essere coincidenti con altri periodi considerati nell'anzianità assicurativa posseduta presso taluna delle gestioni previdenziali obbligatorie.

36bis.5 Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché superiori a mesi 6, rilevano come anno intero.

36bis.6 Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

36bis.7 Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato con le modalità di cui alla Legge n. 45/90 in unica soluzione ovvero in modo rateizzato e, nell'ipotesi di rateizzazione, sono dovuti gli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Il pagamento, anche se rateizzato, deve avvenire comunque entro la data di

erogazione del trattamento previdenziale.

CAPO II

Regime sanzionatorio

Art. 37

Fattispecie sanzionate

37.1 Costituiscono fattispecie sanzionate:

- a) eseguire con ritardo una delle comunicazioni obbligatorie;
- b) omettere di rendere una delle comunicazioni obbligatorie;
- c) fornire dati infedeli in occasione della presentazione di una delle comunicazioni obbligatorie;
- d) versare con ritardo i contributi dovuti;
- e) omettere il versamento dei contributi dovuti;
- f) eseguire versamenti incompleti dei contributi dovuti.

37.2 Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, dell'area riservata ai contributi previdenziali dei modelli per le dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate, non troverà applicazione la fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma.

Art.38

Comunicazione tardiva

38.1 La comunicazione si considera tardiva se:

- a) pur non essendo stata presentata o inviata nel termine di cui all'articolo 9, viene resa in conformità al presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro;
- b) presentata nei termini, ma da considerarsi omessa perché mancante di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 12, comma 1, viene sostituita da altra, resa in conformità al presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro;
- c) presentata nei termini, ma da considerarsi infedele ai sensi dell'articolo 40, viene sostituita da altra veritiera, resa in conformità al presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro.

Art. 39
Comunicazione omessa

39.1 La comunicazione si considera omessa se:

- a) non è presentata o inviata alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltro, anche se è resa successivamente, spontaneamente;
- b) è resa entro i termini ordinari, ma priva di almeno uno degli elementi essenziali indicati all'articolo 12, comma 1, salvo quanto stabilito all'articolo 38, comma 1, lettera b);
- c) colui che, dopo aver presentato una comunicazione incompleta, errata o, in caso di dichiarazione cartacea, non sottoscritta, non ottempera alla richiesta di integrazione di cui all'articolo 12, comma 2.

39.2 In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33, con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, assume carattere definitivo.

Art. 40
Comunicazione infedele

40.1 È infedele la comunicazione resa alla Cassa che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale difformi di oltre 1.000,00 euro da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA.

40.2 È, altresì, infedele la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale, i quali, a seguito di verifiche specifiche eseguite dalla Cassa con altri strumenti idonei, si rivelano difformi di oltre 1.000,00 euro, rispetto a quanto accertato.

Art. 41
Comunicazione irregolare

41.1 Abrogato

41.2 Abrogato

Art. 42
Versamento tardivo, incompleto o omesso

42.1 Si considera tardivo il pagamento dei contributi dovuti, eseguito dopo la scadenza del termine di pagamento, ma prima della contestazione, da parte della Cassa, dell'omesso o dell'incompleto versamento.

42.2 Salvo quanto previsto al comma 1, si considera incompleto il versamento di contributi in misura inferiore a quanto dovuto, eseguito entro il prescritto termine

di pagamento. Il versamento incompleto eseguito dopo la scadenza di tale termine, oltre che incompleto, si considera anche tardivo.

42.3 Si considera omesso il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 43

Sanzioni e interessi

43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.

43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro.

43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito professionale, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro.

43.5 Abrogato.

43.6 Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25% dei contributi evasi.

43.7 Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:

- a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 9;
- b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della Cassa o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente Regolamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

43.8 Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

43.9 La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.10 La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi; all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.

43.11 La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

43.12 È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di regolamentare il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Art. 44

Riduzione ed esclusione delle sanzioni

44.1 In caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati ai fini IRPEF ed IVA, anteriore al primo atto di contestazione della Cassa, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre alla metà le sanzioni di cui all'articolo 43, comma 4.

44.1.1 bis In caso di presentazione della comunicazione oltre il 31 dicembre dell'anno del termine di regolare inoltro ma entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltro, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre ad un quarto la sanzione di cui all'articolo 43, comma 3.

44.1 ter In caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati ai fini IRPEF ed IVA intervenuta entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltro, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre ad un quarto la sanzione di cui all'articolo 43, comma 4.

44.2 Le sanzioni previste per la comunicazione infedele, sono ridotte del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi e interessi conseguenti a nuove comunicazioni operate dall'iscritto alla Cassa entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi in misura diversa da quanto dichiarato ai fini IRPEF ed IVA;
- b) adesione entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi ed interessi.

44.2 bis Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma la decadenza dalla rateizzazione comporterà l'applicazione della sanzione per intero.

44.3 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera la riduzione del 50 per cento delle sanzioni, nelle ipotesi di inadempienze agli obblighi di comunicazione o di versamento dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore.

44.4 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera l'esclusione delle sanzioni nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento dei contributi, dovuto ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

44.5 Le diverse ipotesi di riduzione delle sanzioni non sono cumulabili tra loro.

44.6 Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 6, comma 8, e 7, comma 7.

Art. 45

Eredi

45.1 Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti. Si escludono le situazioni debitorie a tale titolo già definite, i cui pagamenti non sono ripetibili.

Art. 46

Pagamenti e riscossione

46.1 Le somme dovute a titolo di sanzioni, di contributi e di accessori possono essere versate tramite conto corrente bancario o postale, o altra forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Dell'avvenuto pagamento volontario eseguito con modalità diverse da quelle precedentemente indicate o individuate dal Consiglio di Amministrazione, deve essere data immediata informazione alla Cassa.

46.2 Gli importi dovuti alla Cassa possono essere riscossi anche tramite ruoli esattoriali da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 47

Concorso di violazioni

47.1 Ogni violazione da luogo all'irrogazione di una sanzione e più sanzioni si cumulano tra loro sommandosi.

Art. 48

Aspetti disciplinari

48.1 La Cassa, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltre; ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine.

48.2 Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Collegi dei geometri, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare.

48.3 La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso le violazioni indicate al comma 1.

48.4 Il Collegio può invitare o diffidare gli interessati a presentare regolare comunicazione direttamente alla Cassa o tramite il Collegio stesso, oppure, qualora la comunicazione sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire idonea documentazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'eventuale infrazione disciplinare commessa.

48.5 Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

48.6 Ferma restando l'eventuale infrazione disciplinare commessa, l'interessato può evitare la cancellazione presentando, anche se in ritardo, ma prima dell'adozione della definitiva deliberazione collegiale di cancellazione, la comunicazione in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento. In tali ipotesi, il Collegio trasmette alla Cassa, a mezzo raccomandata, le comunicazioni ricevute dagli iscritti e interrompe la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49

Disposizioni transitorie

49.1 Le nuove norme in materia di sanzioni si applicano alle violazioni per le quali la relativa sanzione non sia stata iscritta a ruolo o richiesta mediante altra forma di riscossione coattiva.

49.2 In ogni caso, la sanzione prevista in caso di comunicazione irregolare si applica solo alle condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria.

49.3 La sanzione prevista dal capoverso dell'art. 41.1 si applica solo alle condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore di tale norma.

49.4 La modifica all'articolo 1, comma 4, deliberata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 novembre 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 50

Disposizioni finali

50.1 Al fine di agevolare la definizione delle situazioni pendenti e in deroga a quanto previsto all'articolo 24 e, comunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme in materia di sanzioni, la Cassa non procede ai recuperi nelle seguenti ipotesi:

- a) debiti contributivi maturati al 31 dicembre 2003 in favore della Cassa, il cui importo risulti inferiore o uguale a 25,00 euro;
- b) situazioni di debito/credito maturate al 31 dicembre 2003, che danno luogo a compensazioni parziali da cui deriva un credito della Cassa inferiore o uguale all'importo indicato alla lettera a).

50.2 Coloro che fino al 31 dicembre 2002 erano legittimamente iscritti al solo Albo e non alla Cassa in quanto non tenuti alla iscrizione ed in regola con il versamento dei relativi contributi di solidarietà possono chiedere di riscattare gli anni pregressi versando sulla differenza, per ogni anno, la corrispondente riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per tali versamenti potranno essere concesse rateizzazioni con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette. La facoltà di riscatto può essere esercitata una volta sola.

50.3 Per gli anni riscattati si applica, ai fini della continuità professionale e del trattamento previdenziale, la normativa vigente nell'anno di riferimento.

50.4 Le disposizioni contenute nell'art. 14.1 si applicano a far tempo dalla dichiarazione da presentarsi nell'anno 2006, con riferimento ai redditi conseguiti nel 2005. Da tale momento devono ritenersi abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con le tali disposizioni.

Art. 51
Entrata in vigore

51.1 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

51.2 Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti.

51.3 Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie o incompatibili con le nuove norme.